



***D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003***  
***Ente Pubblico Economico***  
***(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)***

# STATUTO

---

## CAPO I

### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

#### Art. 1 Costituzione

1. Oggi 07 maggio 2004, in Cassino, presso la Casa Comunale, è costituito, ai sensi della legge regionale 29.05.1997, n. 13, il “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE”, indicato con la sigla Co.S.I.La.M.
2. In attuazione dell’art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell’art. 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, dell’art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 237, dell’art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché dell’art. 36 della Legge 05 ottobre 1991, n. 317, il Consorzio è Ente Pubblico Economico e rappresenta lo strumento organizzativo dei Soggetti costituenti ed è dotato di poteri decisionali e vincolanti, e di autonomia imprenditoriale.

#### 3. Fanno parte del Consorzio:

1 Comune di ACQUAFONDATA
2 Comune di AQUINO
3 Comune di ATINA
4 Comune di AUSONIA
5 Comune di BELMONTE Castello
6 Comune di CASALATTICO
7 Comune di CASALVIERI
8 Comune di CASSINO
9 Comune di CASTELNUOVO Parano
10 comune di CASTROCIELO
11 Comune di CERVARO
12 Comune di COLFELICE
13 Comune di CORENO AUSONIO

14 Comune di ESPERIA
15 Comune di GALLINARO
16 Comune di PICINISCO
17 Comune di PIEDIMONTE S.GERMANO
18 Comune di PIGNATARO I.
19 Comune di PONTECORVO
20 Comune di ROCCASECCA
21 Comune di S.AMBROGIO SUL GAR.
22 Comune di S.APOLLINARE
23 Comune di S.ANDREA Del Garigliano
24 Comune di S.GIOVANNI Incarico
25 Comune di S.VITTORE Del Lazio
26 Comune di S.ELIA Fiume.Rapido
27 Comune di SETTEFRATI
28 Comune di TERELLE
29 Comune di VALLEROTONDA
30 Comune di VILLA S.LUCIA
31 CONF. COMMERCIO CASSINO
32 FEDERLAZIO
33 BANCA Popolare del Cassinate
34 XV Comunità Montana Arce
35 Consorzio Bonifica Valle del Liri
36 Unione Industriale

4. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, possono farne altresì parte ed esserne successivamente ammessi a norma dell'art. 3, punto 6, del presente Statuto, le Comunità Montane, gli Istituti di Credito, le Università, le Associazioni, gli Enti ed Istituti Pubblici o Economici, i Consorzi di Imprese e le Organizzazioni delle Categorie Produttive operanti nei territori interprovinciali, interregionali (successivamente indicati come Enti o Ente).
  
5. L'accettazione della domanda di ammissione presentata dagli altri Enti od Organismi di cui al precedente comma presuppone la revisione della presente Convenzione nella

parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

6. La richiesta di partecipazione deve contenere, tra l'altro, l'impegno ai versamenti della quota d'ingresso e delle quote annuali di partecipazione stabilite dall'Assemblea e l'accettazione integrale dello statuto vigente del Consorzio.
7. È istituito un registro degli Enti partecipanti in cui sono riportati i dati identificativi, le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, la data d'ingresso nel Consorzio per nuova ammissione e quella, eventuale, di cessazione per recesso o decadenza.

## **Art. 2 Denominazione e Sede**

1. Il Consorzio, assume la denominazione di "CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE del LAZIO MERIDIONALE", denominato in sigla Co.S.I.La.M;
2. La sede legale del Consorzio è fissata nel Comune di Cassino;
3. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto, il Consiglio di amministrazione potrà istituire altri uffici dove lo ritenga opportuno.

## **Art. 3 Durata**

1. La durata del Consorzio è fissata in 30 anni e potrà essere prorogata;
2. Il Consorzio, peraltro, potrà essere sciolto in qualunque tempo verificandosi la cessata esistenza dei presupposti che hanno promosso la costituzione dello stesso.

3. La cessazione dovrà deliberarsi dalla maggioranza dei consorziati che rappresenti almeno i 2/3 delle quote sottoscritte.

#### **Art. 4**

#### **Recesso – Subentro – Esclusione**

1. Il recesso dei consorziati è ammesso previo preavviso da notificarsi al Consorzio almeno sei mesi prima. Il recesso deve essere formalmente deliberato dal competente organo del recedente il quale deve assumersi l'impegno a garantire nei confronti del Consorzio l'assolvimento di tutte le deliberazioni assunte dal Consorzio sino alla data di accettazione del recesso stesso che può essere deliberato dall'Assemblea generale anche prima della scadenza dei sei mesi previsti per il preavviso come termine ultimo. L'Assemblea generale deciderà sulla base di deliberazione assunta con il quorum costitutivo della metà dei suoi componenti che rappresentano almeno la metà più uno delle quote di partecipazione al Consorzio e il quorum deliberativo pari alla maggioranza delle quote che rappresentano il fondo consortile.
2. In caso di recesso, l'Ente recedente non potrà vantare quote di proprietà comune, indennizzi o rimborsi per eventuali conferimenti effettuati. L'Ente rimane, comunque, obbligato a versare nelle casse del Consorzio, con le modalità previste dal presente statuto, le quote di partecipazione ad esso attribuite ed approvate con il bilancio di previsione e quant'altro riferito al medesimo esercizio finanziario.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti. In caso di recesso di uno o più Enti, gli Enti restanti procederanno a conforme revisione della Convenzione e dello Statuto del Consorzio nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 8, nel senso che la quota o le quote di partecipazione degli Enti che recedono verranno ripartite proporzionalmente fra i restanti, salvo altra determinazione dell'Assemblea Generale.

4. Il recesso di soci della parte pubblica che determina il venir meno della maggioranza delle quote societarie, comporta lo scioglimento del Consorzio con la conseguente nomina da parte della Giunta Regionale del liquidatore.
5. Il recesso avrà, comunque, effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di accettazione, previamente comunicata.
6. Il Consorziato recedente dovrà in ogni caso onorare, in quota parte, le obbligazioni (anche di previsione) fino a quel momento assunte dal Consorzio.
7. Con le stesse modalità di cui al 1° comma potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti od organismi tra quelli previsti al 4° comma del precedente art. 1.
8. L'inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente Statuto e da quelli deliberati dall'Assemblea Generale, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato.
9. L'esclusione, di conseguenza, è deliberata dall'Assemblea nei confronti del Consorziato che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome.

**CAPO II**  
**OGGETTO SOCIALE - IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI**  
**Art. 5**  
**Finalità**

1. Il Consorzio, come ente pubblico economico, è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di servizi) nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza. Quindi scopo prioritario del consorzio è:
  - a. quello di porsi come principale veicolo delle istanze di privati ed enti pubblici che intendono rilanciare e

- consolidare lo sviluppo socio-economico nell'area consortile;
- b. effettuare tutte le azioni finalizzate al reperimento di contributi statali, regionali, provinciali, comunitari e di qualsiasi altra natura da distribuire a supporto dei progetti produttivi valutati;
  - c. contribuire a snellire le procedure burocratiche per agevolare insediamenti produttivi che portino benefici all'occupazionalità nel territorio di investitori esterni;
  - d. rilanciare e consolidare le attività esistenti.
2. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.
3. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvede, in particolare:
- a. istruire ed emanare provvedimenti decisionali e vincolanti per le Amministrazioni consorziate, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, nella formazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (Piano Regolatore Territoriale), dei piani urbanistici di sviluppo turistico e commerciale, della valutazione dei cambi di destinazione d'uso e del recupero delle aree relative ad imprese dismesse. Inoltre, il Consorzio promuove: la realizzazione e la gestione di aree ed immobili atti ad ospitare insediamenti produttivi, servizi e centri direzionali orientati alle imprese, anche tra loro integrati, e delle infrastrutture comunque necessarie; servizi reali alle imprese e, sempre nei limiti delle proprie finalità istituzionali, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi intermedi e dei giovani imprenditori;
  - b. assegnare le aree, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale e nel rispetto delle specificità

- estrattive, ad Imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, agricole di trasformazione, turistiche e culturali; e le aree a servizi e verde attrezzato;
- c. gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
  - d. acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie attraverso l'affidamento al Consorzio, da parte dei comuni, della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi sulla base di una convenzione. Quest'ultima costituirà, per il Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate in questo comma;
  - e. determinazione e riscossione, nonché gestione, nelle forme previste dalle leggi vigenti, dei servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
  - f. curare la promozione dei Patti Territoriali, dei Distretti industriali, dei Contratti d'area, degli accordi di programma, di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni, nella Legge n. 341 del 1995, e di altre normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di fondi ed iniziative legate allo sviluppo produttivo ed ai programmi di crescita socio economica dell'area interessata ponendosi come autorevole e vincolante interlocutore nei confronti delle Amministrazioni Comunali consorziate;
  - g. per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere la partecipazione a consorzi, società consortili e altre forme associate, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241 ;
  - h. realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di Società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:



- realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, centri fieristici ecc. anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
- organizzare servizi reali all'Imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi dei giovani imprenditori;
- realizzare e gestire attività di servizi quali: (a titolo indicativo ancorché non esaustivo) azioni promozionali per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi relativi a finanziamenti agevolati ed alla loro gestione, commercializzazione di servizi alberghieri e della ristorazione, promozione di mense in comune ed asili nido aziendali, assistenza finanziaria, assicurativa, di programmazione e di progettazione, organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre tematiche, gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili, industriali e non, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento dei rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative ed altre di cui non si può prevedere la natura, deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi del D.LGS. 18/08/2000, n. 267;
- promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di iniziative produttive industriali, ai sensi del 4° comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13/97;
- assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;

- assumere le funzioni previste per i consorzi dalla Legge n. 448/98;
- assumere la gestione, così come dalle previsioni e dal piano di attuazione di cui alla L. R. n. 46/02, al fine di sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione, il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nelle aree di interesse;
- assegnare in concessione, vendita, locazione finanziaria alle imprese, oppure ai loro consorzi, di lotti in aree attrezzate;
- costruire e gestire impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
- realizzare e gestire impianti per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete, all'acquisto e alla vendita di energia elettrica, da e a terzi, da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;
- rilasciare pareri per il rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

## **Art. 6**

### **Quote di partecipazione**

1. Nessun socio di parte pubblica, inteso come ente locale territoriale, può sottoscrivere o detenere una quota superiore al 20% (VENTI PER CENTO) dell'intera partecipazione;
2. La somma delle quote dei soci non di parte pubblica ivi compresi gli enti economici, non può essere superiore al 30% (TRENTA PER CENTO) dell'intera partecipazione equamente divisa e, comunque, entro e non oltre il limite massimo individuale del 10%;
3. L'entità della quota di partecipazione di ciascun consorziato sarà pari alla percentuale di incidenza della sua quota di

adesione determinata dalle tabelle allegate sul totale delle quote di adesione di tutti i consorziati in base ai criteri di calcolo esposti nelle tabelle stesse. Ogni qualvolta si dovesse verificare una variazione nel numero dei consorziati, si verificherà una variazione della quota di partecipazione di ciascun consorziato e sarà deliberata dall'Assemblea Generale come dal 3° comma dell'art. 4.;

4. Dall'applicazione della tabella che segue, calcolata sulla base dell'unico parametro oggettivo stabilito dal numero di abitanti di ciascun Comune alla data dell'ultimo censimento, si determina la quota di adesione di ciascun consorziato pubblico e, conseguentemente, si individua la quota di partecipazione di ciascuno. Per i privati e gli enti sarà individuata una quota fissa. La misura di partecipazione sarà rimodulata dal Consiglio di amministrazione, alla data di adozione da parte del Consorzio del P.T.R. consortile in ragione sia della superficie assegnata che del numero degli abitanti.

COMUNI	Ab.	( A ) Contrib. € 0.77 x Ab. ( in € )	( B ) Contr. per area assegn.	%	Totale (A+B) in €
1 ACQUAFONDATA	316	244,80		0,25	
2 AQUINO	5337	4134,50		3,63	
3 ATINA	4484	3473,69		3,09	
4 AUSONIA	2563	1985,55		1,78	
5 BELMONTE Cast.	765	592,63		0,63	
6 CASALATTICO	675	522,91		0,69	
7 CASALVIERI	3211	2487,51		2,10	
8 CASSINO	32750	25380,24		17,50	
9 CASTELNUOVO P.	876	678,62		0,69	
10 CASTROCELO	3750	2905,07		2,57	
11 CERVARO	7022	5439,84		4,69	
12 COLFELICE	1853	1435,49		1,32	
13 CORENO AUS.	1738	1346,40		1,23	
14 ESPERIA	4131	3200,23		2,83	
15 GALLINARO	1221	945,89		0,91	
16 PICINISCO	1206	934,27		0,89	
17 PIEDIMONTE S.G.	4481	3471,37		3,07	

18 PIGNATARO I.	2447	1895,66		1,73	
19 PONTECORVO	13280	10287,82		8,96	
20 ROCCASECCA	7442	5765,21		4,96	
21 S.AMBROGIO S.G	984	762,29		0,74	
22 S. APOLLINARE	1950	1510,64		1,40	
23 S.ANDREA DG	1589	1230,98		1,20	
24 S.GIOVANNI I.	3587	2778,80		2,45	
25 S. VITTORE D.L.	2674	2071,51		1,85	
26 S.ELIA F.R.	6326	4900,66		4,30	
27 SETTEFRATI	855	662,36		0,66	
28 TERELLE	603	467,14		0,50	
29 VALLEROTONDA	1854	1436,27		1,39	
30 VILLA S.LUCIA	2622	2031,22		1,83	
31 CONF.COMM. Cassino		3000,00		2,52	
32 FEDERLAZIO		5000,00		4,20	
33 BANCA Pop. Cass.		5000,00		4,20	
34 XV Com. Mont. Arce		3000,00		2,52	
35 Cons. Bon. Valle del Liri		3000,00		2,52	
36 Unione Industriale		5000,00		4,20	
<b>TOTALE</b>	<b>122.604</b>	<b>118.979,54</b>		<b>100,00</b>	

**CAPO III**  
**ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE**  
**E DI GESTIONE**  
**Art. 7**  
**Organi**

1. Sono Organi del Consorzio:
  - l'Assemblea Generale dei rappresentanti dei Consorziati;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Direttore Generale;
  - il Collegio Sindacale.
  
2. Gli Organi del Consorzio, ad eccezione del Direttore Generale, durano in carica tre anni e sono rinnovati entro 45 giorni della scadenza, secondo quanto previsto dal DL 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni della Legge 15 Luglio 1994 n. 444. L'incarico di componente degli Organi è incompatibile

per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 8**

#### **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Generale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni dalla sua nomina. Essa è composta da un rappresentante designato da ciascuno degli Enti associati nella persona del sindaco o del legale rappresentante nel caso di ente diverso dal comune, o di un loro delegato.
2. Qualora gli Enti tenuti alla designazione del proprio rappresentante in seno all'Assemblea Generale, non provvedano, l'Assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza del rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con un altro rappresentante. In caso di impedimento, il Rappresentante di un Ente partecipante può farsi sostituire, nelle sedute dell'Assemblea generale, mediante delega scritta. Il delegato deve essere scelto tra gli Assessori o Consiglieri dell'Ente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti.
4. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.
5. L'Assemblea Generale, deliberando a norma dell'art. 4, l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei suoi membri garantendo, in ogni caso, che nella sua composizione il numero dei suoi rappresentanti, nominati dalle Amministrazioni Pubbliche, non sia inferiore al 70%.

6. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dal presente statuto.
7. Il rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come saranno determinate in applicazione alle tabelle allegate.

## **Art. 9 Convocazione**

1. L'assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Piano economico e finanziario, del Bilancio di Previsione, del Programma triennale di attività e organizzazione e del Rendiconto Generale, nonché dei bilanci preventivi economici annuali pluriennali e del rendiconto d'esercizio.
2. Le sedute dell'Assemblea Generale sono di norma pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato sulle persone.
3. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

## **Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea Generale**

1. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, oppure a richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale che rappresentino almeno un terzo delle quote azionarie, in un termine non superiore a 20 (VENTI) giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
3. L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti che rappresentino almeno la metà più una delle quote di partecipazione al Consorzio.
4. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, e comunque dopo un intervallo di almeno ventiquattro ore, l'Assemblea Generale è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione e purché siano presenti in maggioranza i rappresentanti degli enti pubblici consorziati.

## **Art. 11 Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone.
2. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante dell'Assemblea generale è consegnata una scheda di votazione avente un valore in misura proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio.
3. Alle sedute dell'Assemblea assiste il Direttore Generale del Consorzio e il Segretario con funzioni verbalizzanti. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

4. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile previste per le Società per azioni.
5. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che detengono la maggioranza delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dalla convenzione o dallo statuto.
6. Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.
7. Il presidente dirige e coordina lavori dell'Assemblea Generale.

## **Art. 12**

### **Compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. L'assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
3. L'Assemblea Generale, in seduta ordinaria:
  - approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano economico e finanziario per l'anno successivo che, entro dieci giorni successivi alla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lazio per l'approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
  - approva entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 agosto, conforme alle norme stabilite dallo statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi;



- approva il Rendiconto Generale del Consorzio entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedono;
- approva il bilancio di previsione ed il rendiconto che generale sono trasmessi all'Assessorato regionale dello Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione a cura del Presidente e del Direttore Generale;
- adotta il Programma triennale di attività e di organizzazione di cui al 1° comma dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/97;
- nomina due membri effettivi del Collegio Sindacale scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- delibera la nomina del Presidente del Collegio Sindacale designato dalla Regione;
- delibera la nomina del consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- delibera la nomina del C. d A. ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. b), di un membro designato dal Consiglio Regionale e uno designato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- delibera l'ammontare dei compensi al Presidente, al vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al segretario, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza e rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale, e delle Commissioni da questi costituite;
- delibera su proposta del Presidente l'Assemblea la nomina, nel proprio interno, di apposite Commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini istituzionali;
- adotta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei prezzi di vendita delle aree di proprietà.

#### 4. L'Assemblea Generale, in seduta straordinaria:

- delibera l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del 4° comma dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 8;
- delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- delibera su eventuali altri casi d'incompatibilità di cui all'art. 7 ed art. 11 della Legge n. 341/1995;
- delibera l'adozione del Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) con le modalità di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 13/1997;
- delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano sia i due terzi dei componenti che i due terzi delle quote di partecipazione, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, invitando la Giunta Regionale a provvedere alla nomina del liquidatore;
- delibera sui contributi finanziari di cui all'art. 29, punto 2, lettera g);
- delibera in relazione all'aumento del patrimonio netto.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 13**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica tre anni, ed è composto da cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale, che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private o per uffici pubblici ricoperti.
2. Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno dalla Camera di Commercio di Frosinone e gli altri tre dagli Enti

partecipanti (o soci consorziati). Ai privati (Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni varie, Consorzi, ecc.) spetterà un membro di diritto qualora rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del totale delle quote. Il consiglio resta in carica tre anni.

3. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.
4. Possono assumere l'incarico di Presidente, vice presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, anche i sindaci, assessori e consiglieri comunali o provinciali.

#### **Art. 14 Incompatibilità**

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi prodotti dal consorzio.

#### **Art. 15 Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Al consiglio di Amministrazione, in particolare, compete:
  - a) la predisposizione del Piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
  - b) la predisposizione, entro il termine del 31 Agosto, del Bilancio di Previsione, da sottoporre al controllo del Collegio Sindacale ed all'approvazione dell'Assemblea Generale;
  - c) la predisposizione del Rendiconto Generale dell'anno precedente costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio;

- d) la predisposizione del programma triennale di attività e di organizzazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/1997;
- e) la predisposizione del Piano Regolatore Territoriale e la conseguente rimodulazione delle quote di partecipazione;
- f) l'adozione, previa comunicazione ai comuni interessati, di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- g) la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- h) la nomina del segretario del C. d. A. e dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del presente statuto;
- i) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- j) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, dei Regolamenti deputati a disciplinare i servizi, sia interni sia esterni, espletati dal Consorzio;
- k) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società di capitali;
- l) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o Commissioni;
- m) l'approvazione dei programmi di attuazioni delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- n) la promozione e la resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e transigere;
- o) l'attribuzione di incarichi di consulenza per il miglior conseguimento degli obiettivi;
- p) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale;
- q) l'assunzione del personale nell'ambito della dotazione organica prevista dal programma triennale di attività e di organizzazione di cui al precedente punto d);
- r) Propone all'assemblea i prezzi di vendita delle aree di proprietà;
- s) Approva le richieste di cambio di destinazione d'uso o il recupero di insediamenti dismessi;

2. Su ogni deliberazione il Consiglio di Amministrazione deve richiedere il parere, non vincolante, del Direttore Generale.

### **Art. 16**

#### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, di norma, non sono pubbliche;
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale;
3. Ad esse intervengono il Direttore Generale ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo con funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
4. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica (art. 2388, 2° comma, c.c.);
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente;
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata da spedire cinque giorni prima o se si tratta di telefax tre giorni prima della data di adunanza ai membri ed ai componenti del Collegio Sindacale. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o telefax. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno;
7. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n.161/1998, art. 1, comma 1.2, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. Il Segretario così nominato svolge anche le funzioni di Segretario dell'Assemblea;
8. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;

9. Le deliberazioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle soggette ad approvazione regionale.

### **Art. 17** **Decadenza e dimissioni**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica;
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente portata a conoscenza dell'Assemblea generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione;
3. Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione;
4. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o di altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di un membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

### **PRESIDENTE DEL CONSORZIO** **Art. 18 Elezioni del Presidente**

1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale anche al di fuori dei suoi componenti unitamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione. La votazione avverrà sulla base di schede nelle quali saranno indicati i nomi dei membri designati dal Consiglio Regionale e dalla Camera di Commercio (art.4, comma 1 lett. b) della L. R. 13/97 e tre righe in bianco, con a fianco indicate rispettivamente le cariche di Presidente, vice Presidente e membro. Ciascun componente dell'Assemblea scriverà sulla scheda i nomi dei candidati da eleggere fino ad un massimo di tre. Risulteranno eletti nelle rispettive cariche i candidati che avranno ottenuto il

- maggior numero di voti calcolati esclusivamente sulla base delle quote di partecipazione. Nel caso di parità di voti così determinati, per una qualsiasi delle cariche, si procederà con distinte votazioni di ballottaggio. Eventuali ulteriori determinazioni di dettaglio sulle operazioni di voto, saranno decise dall'Assemblea, prima dell'inizio delle votazioni, con la maggioranza assoluta che rappresenti anche la maggioranza delle quote di partecipazione;
2. Qualora la convocazione dell'Assemblea sia andata deserta, l'elezione è rinviata all'altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni dalla prima, nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri dell'Assemblea che rappresentino la metà più una delle quote di partecipazione;
  3. Il presidente, in caso di assenza o d'impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

## **Art. 19**

### **Compiti del Presidente**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la legittimazione processuale su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo Ordine del Giorno;
3. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore Generale e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Istituzione;
4. Adotta, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
5. Provvede ad inviare alla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il Programma triennale di attività e di organizzazione, il Piano economico-finanziario, il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale;

6. Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Può delegare, sentito il Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e/o ad un componente del Consiglio di Amministrazione, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici;
7. Dura in carica tre anni.

## **VIGILANZA E CONTROLLO**

### **Art. 20**

#### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri designati e nominati ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente Statuto;
2. Durano in carica tre anni;
3. Il membro designato dalla Regione assume la Presidenza del Collegio Sindacale.

### **Art. 21**

#### **Compiti del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il Piano economico e finanziario di esercizio, controlla il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale, la corrispondenza del Bilancio del Conto Economico alle risultanza dei libri e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa;
2. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso;
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti;
4. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di due riunioni del Collegio o adunanza dell'Assemblea generale, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima Assemblea Generale, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi



- necessari per la reintegrazione del Collegio e alla elezione del nuovo Presidente;
5. Esso riferisce sull'azione di controllo all'Assemblea Generale;
  6. Al Collegio Sindacale si applicano la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile per i Revisori Contabili.

## **ORGANI GESTIONALI-STRUTTURE ED UFFICI**

### **Art. 22**

#### **Personale**

1. Il Consorzio, con apposito regolamento deliberato dal C. D. A., disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, cura l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, nonché di società di servizi e di figure professionali esterne.

### **Art. 23**

#### **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione amministrativa ed organizzativa del Consorzio;
2. Al Direttore Generale compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio;
3. Il Direttore Generale è nominato a tempo determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante concorso, selezione o chiamata diretta, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti;
4. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque, in possesso dei requisiti di studio e professionali

richiesti per l'accesso alla qualifica di dirigente negli Enti locali, ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

## **Art. 24**

### **Attribuzioni del Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buono andamento dei servizi;
2. Attua le deliberazioni degli Organi consortili, provvede all'amministrazione del Consorzio e adotta relativi provvedimenti;
3. Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti;
4. Propone ai competenti Organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali;
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazioni, ed esprime il proprio parere sulle deliberazioni;
6. Compete, in particolare, al Direttore Generale:
  - a) eseguire le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio di amministrazione nel caso in cui non siano riservate al Presidente;
  - b) formulare proposte al Consiglio di amministrazione;
  - c) sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica, di conto consuntivo e di bilancio di assestamento, nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già state stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sottoporre, inoltre proposte di regolamenti di cui all'art.15 Comma 1, lettera i);
  - d) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale;

- e) redigere trimestralmente una relazione sull'andamento gestionale dei servizi espletati dal Consorzio, da presentarsi al Consiglio di amministrazione;
- f) dirigere il personale del Consorzio assegnandolo a specifici compiti (carichi di lavoro) per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
- g) sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirigere il personale del Consorzio;
- h) irrogare i provvedimenti disciplinari;
- i) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività del Consorzio;
- j) adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti consorziali, i provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che il presente regolamento non attribuisca all'Assemblea generale, al Consiglio di amministrazione o al Presidente;
- k) presiedere le gare di appalto e di concorso, nonché stipulare i contratti che non siano rimessi alla competenza del Presidente ai sensi dell'art.19;
- l) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici;
- m) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
- n) firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato ai sensi del presente statuto e degli eventuali regolamenti che saranno emanati a proposito;
- o) rendere i pareri sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale;
- p) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio o dei dirigenti.

## **Art. 25**

### **Incompatibilità e responsabilità**

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore Generale ed i dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro

- impiego, professionale o di commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Presidente che ne informa il Consiglio di Amministrazione;
2. Non possono essere nominati dipendenti o Direttore Generale del Consorzio gli amministratori degli Enti locali associati;
  3. Il Direttore Generale ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dalle vigenti normative.

## **CAPO IV GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 26**

#### **Criteria informatori della gestione**

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie;
2. Il Consorzio esplica le proprie attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile patrimoniale;
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità;
4. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili.

### **Art. 27**

#### **Patrimonio**

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni al proprio bilancio, all'atto della istituzione, da parte degli Enti consorziati, ovvero dai beni acquistati e dai trasferimenti effettuati successivamente nonché dagli eventuali beni trasferiti a seguito della ripartizione dei beni di spettanza dell'ASI di Frosinone;

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

### **Art. 28**

#### **Modalità di pagamento degli Enti consorziati**

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i Consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio di previsione;
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio, ovvero, a trimestri anticipati, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione dello stesso bilancio;
3. Il pagamento dei contributi finanziari di cui all'art. 29, punto 2 lettera g), di pertinenza dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data della motivata e documentata richiesta; dopo la scadenza di tale termine, sulle somme dovute saranno corrisposti gli interessi legali;
4. Alla riscossione coattiva si provvederà mediante iscrizione a ruolo.

### **Art. 29**

#### **Gestione economico-finanziaria**

1. Il Consorzio si pone l'obiettivo, attraverso una gestione autonoma ed imprenditoriale del patrimonio e delle attività istituzionali, di perseguire una progressiva diminuzione degli oneri a carico degli associati, con la conseguente diminuzione della quota di contribuzione derivante dai medesimi;
2. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
  - a) ai conferimenti effettuati dai partecipanti del Consorzio stesso quale fondo consortile, nonché dai contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del Consorzio, sulla base del bilancio

- preventivo e della quota percentuale di partecipazione degli associati come determinata secondo l'art. 6;
- b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato;
  - c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
  - d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;
  - e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
  - f) dai finanziamenti concessi da Istituti di Credito, anche a medio termine;
  - g) da contributi finanziari che potranno essere richiesti agli enti pubblici interessati in proporzione all'entità degli stessi per la realizzazione dei programmi di sviluppo ed investimento sul loro territorio.
3. Il Consorzio approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmette il piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale;
  4. Il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 Agosto, e contestualmente trasmesso per conoscenza agli Enti consorziati, si conforma alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi. E' approvato entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il Rendiconto Generale del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;
  5. Il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale sono trasmessi all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione;
  6. La giunta Regionale, sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. N. 13/1997, può corrispondere al Consorzio contributi per l'attività gestionale, per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela

- ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo;
7. Per la costituzione del contributo di dotazione annuale, indicato nel bilancio di previsione, gli Enti consorziati versano contributi in ragione delle quote percentuali di cui all'art. 6, comma 3;
  8. Il contributo di dotazione per l'anno 2004 sarà indicato "pro rata" nel relativo bilancio di previsione. Esso sarà versato al Consorzio con le modalità indicate nell'art. 28, comma 2;
  9. Le eventuali perdite di gestione rilevate dal rendiconto consuntivo potranno essere ripianate mediante riduzione del patrimonio netto.

### **Art. 30** **Diritti – Ripartizioni**

1. I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti dal presente atto e da tutti gli atti che il Consorzio emanerà o stipulerà saranno ripartiti fra gli enti od organismi consorziati secondo le stesse quote percentuali di partecipazione di cui al precedente articolo;
2. Il componente di un ente o associazione consorziata che non ha provveduto a corrispondere in favore del Consorzio la quota di competenza per la costituzione del fondo di dotazione annuale deliberato dall'Assemblea Generale, pur partecipando ai lavori dell'Assemblea, non ha diritto di voto fino a quando non venga regolarizzata la posizione debitoria;
3. Il Consorzio può adire per vie legali all'esecuzione delle quote dovute nei confronti dell'ente associato.

### **Art. 31** **Esercizio finanziario ed amministrativo**

1. L'esercizio finanziario ed amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31.12.2003.

**Art. 32**  
**Autonomia contabile, finanziaria e di bilancio**

1. Il Consorzio dispone di una autonoma contabilità finanziaria a cui vengono imputate le sue entrate e spese;
2. I mezzi finanziaria che il Consorzio utilizza sono quelli di cui al precedente art. 29;
3. La presentazione per più di tre esercizi finanziari consecutivi di perdite di gestione rilevate dal rendiconto consuntivo, fa ritenere il mancato raggiungimento degli indirizzi dell'Assemblea da parte del C.d.A. e, pertanto, ne comporta la automatica decadenza.

**Art. 33**  
**Poteri sostitutivi**

1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli Organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, può procedere allo scioglimento degli Organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno Presidente;
2. La gestione commissariale non può avere durante superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostruiti gli Organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 7.

**Art. 34**  
**Controlli**

1. La regione esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi mediante l'approvazione dello Statuto e suoi adeguamenti, del Piano Economico e Finanziario di esercizio, del Programma triennale ed il controllo del Bilancio di previsione e del rendiconto generale.



**CAPO V**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 35**  
**Controversie**

1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti od Organi associati ed il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i fini oggetto del Consorzio stesso, ovvero in tema di interpretazione del presente Statuto, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo membro che lo presiede nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cassino su istanza dalla parte più diligente.

**Art. 36**  
**Perfezionamento della Costituzione**

1. La costituzione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento dell'approvazione del presente statuto da parte della Giunta Regionale.

**Art. 37**  
**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al D:Lgs. 18/08/00 n. 267, al D.P.R. 04/10/1986 n. 902 ed alla Legge Regionale 29/05/1997 n. 13.

Data 07 maggio 2004

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA  
NELLA SEDUTA DEL 07 MAGGIO 2004  
E MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2014

## STATUTO – INDICE

### Capo I

<b>DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA</b>	<b>2</b>
Art. 1 Costituzione	2
Art. 2 Denominazione e sede	4
Art. 3 Durata	4
Art. 4 Recesso, Subentro, Esclusione	5

### Capo II

<b>OGGETTO SOCIALE – IMPEGNO DEGLI ASSOCIATI</b>	<b>6</b>
Art. 5 Finalità	6
Art. 6 Quote di partecipazione	10

### Capo III

<b>ORGANI DI RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE</b>	<b>12</b>
Art. 7 Organi	12
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>13</b>
Art. 8 Componenti dell'Assemblea	13
Art. 9 Convocazione	14
Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea Generale	14
Art. 11 Deliberazioni	15
Art. 12 Compiti dell'Assemblea	16
<b>CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>18</b>
Art. 13 Consiglio di Amministrazione	18
Art. 14 Incompatibilità	19
Art. 15 Compiti del Consiglio di Amministrazione	19
Art. 16 Riunioni del Consiglio di Amministrazione	21
Art. 17 Decadenza e dimissioni	22
<b>PRESIDENTE DEL CONSORZIO</b>	<b>22</b>
Art. 18 Elezione del Presidente	22
Art. 19 Compiti del Presidente	23
<b>VIGILANZA E CONTROLLO</b>	<b>24</b>
Art. 20 Collegio Sindacale	24
Art. 21 Compiti del Collegio Sindacale	24
<b>ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE</b>	<b>25</b>

Art. 22	Personale	25
Art. 23	Direttore Generale	25
Art. 24	Attribuzioni del Direttore Generale	26
Art. 25	Incompatibilità e responsabilità	27

## **CAPO IV**

### **GESTIONE – FINANZA – CONTABILITÀ 28**

Art. 26	Criteri informativi della gestione	28
Art. 27	Patrimonio	28
Art. 28	Modalità di pagamento degli Enti consorziati	29
Art. 29	Gestione economico-finanziaria	29
Art. 30	Diritti – Ripartizioni	31
Art. 31	Esercizio finanziario ed amministrativo	31
Art. 32	Autonomia contabile, finanziaria ed il bilancio	32
Art. 33	Poteri sostitutivi	32
Art. 34	Controlli	32

## **CAPO V**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE 33**

Art. 35	Controversie	33
Art. 36	Perfezionamento della Costituzione	33
Art. 37	Rinvio	33